



COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE

AMBIENTE

Direzione A - Affari giuridici e coesione

ENV.A.1 – Applicazione, coordinamento per le infrazioni e aspetti giuridici

Il Capo Unità

Bruxelles, **6 MARS 2012**
A.1/MA/pa/CHAP(2012)00633-D002

Beniamino Sandrini
Via del Fante, 21
37066 - Sommacampagna (VR)
ITALIA

E-mail: beniaminosandrini@virgilio.it

Oggetto: Denuncia del 21 febbraio 2012, protocollata con riferimento CHAP(2012)00633

Gentile signore,

La ringrazio per la lettera di denuncia in oggetto, in cui si censura l'omessa applicazione della direttiva 2001/42/CE (la "direttiva VAS") ai "Contratti di programma" conclusi tra ENAC e le società di gestione aeroportuali (a titolo di esempio Lei cita il Contratto di programma concluso tra ENAC e SAVE per l'Aeroporto di Venezia).

Ai sensi dell'articolo 17 TUE, la Commissione ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione del diritto dell'Unione europea. La Commissione esercita tale funzione di controllo anche rispetto alle situazioni denunciate dai singoli cittadini e, ove riconosca, nelle situazioni denunciate, una potenziale violazione del diritto dell'Unione europea, può intervenire presso le autorità degli Stati membri.

L'art. 2 della direttiva VAS è formulato in questi termini: "Ai fini della presente direttiva: a) per "piani e programmi" s'intendono i piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche: - che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e - che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; (...)".

I "Contratti di programma" stipulati dall'ENAC sembrano avere natura di convenzione, in quanto sono stipulati dall'ENAC con i singoli gestori aeroportuali allo scopo di definire, per il periodo di regolazione, obiettivi di produttività, di efficienza e di qualità per i servizi resi in esclusiva dalla concessionaria, prossimi a quelli che sarebbero garantiti da mercati concorrenziali, oltre che condizioni di equilibrio economico finanziario idonee a consentire alla concessionaria di far fronte, nel periodo di regolazione, oltre che agli obiettivi di cui sopra, agli ulteriori impegni legati alla realizzazione in autofinanziamento degli interventi di ammodernamento e sviluppo delle infrastrutture. Ne consegue che lo strumento "Contratto di programma" non pare costituire un "piano o programma" ai sensi dell' articolo 2 della direttiva VAS ed esula dunque dall' ambito d'applicazione della direttiva.

Per questo motivo, sulla base dell'insieme delle informazioni disponibili, questi servizi non ritengono configurabile alcuna violazione della direttiva 2001/42/CE in relazione ai "Contratti di programma" oggetto della Sua segnalazione. Di conseguenza, Le comunico che, decorse quattro settimane dalla presente, in assenza di nuovi elementi che consentano di riconsiderare le conclusioni raggiunte, la pratica CHAP in oggetto sarà archiviata.

Mi pregio porgere distinti saluti.



Ion Codescu
Capo unità